

**TRIBUNALE CIVILE DI ENNA**  
**GIUDICE DOTT. MARIO MASCIMINO**  
**UDIENZA 20/12/2019**  
**NOTE DIFENSIVE**

del **Comune di Aidone** (avv. Pietro De Luca)

**NEL RICORSO EX ART. 22 D.LGS. 150/2011**

**ISCRITTO AL N. 1106/19 R.G.**

proposto dal sig. **Roberto Trovato** (avv. Pietro Maria Mela)

**CONTRO**

il sig. **Carmelo Lombardo** (avv. Marco Milazzo)

\* \* \* \* \*

Richiamato l'atto di costituzione dell'Amministrazione comunale, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto anche per le ragioni che saranno spiegate *sub* 1), esaminate le note autorizzate depositate dal ricorrente il 30/11/2019, si osserva brevemente in

**DIRITTO**

**1.** Il sig. Trovato ha censurato la deliberazione della G.M. di Aidone n. 121 dell'8/11/2019 di conferimento al sottoscritto difensore dell'incarico professionale per resistere al ricorso di cui si tratta; e ciò perchè detta deliberazione resa immediatamente esecutiva, a suo dire sarebbe viziata da nullità *ex art.* 18, comma 1, della L.R. n. 22/2008, in quanto pubblicata - solo sull'Albo pretorio dell'Ente locale - il 12/11/2019. Il ricorrente, dopo aver proclamato la nullità dell'atto, non chiarisce quali sarebbero gli effetti sulla procura alle liti validamente conferita dal Sindaco e sulla costituzione del Comune nell'odierno giudizio, implicitamente ritenendo travolti da "nullità derivata" anche gli atti difensivi, giacchè diversamente non si spiegherebbe la ragione e l'interesse per la formulata eccezione.

Orbene, è noto che la procura alle liti *ex art.* 82 c.p.c. costituisce un negozio unilaterale con cui una parte investe il professionista dello *ius postulandi* e, in quanto tale, esso rimane un negozio di rilievo processuale del tutto autonomo dal contratto di

patrocinio, i cui effetti sono circoscritti all'ambito contrattuale. La procura alle liti, si è autorevolmente detto, "*è atto geneticamente sostanziale, con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto dell'art. 1367 c.c. e dell'art. 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui accede*" (cfr. Cass., Sez. III, n. 1419/2011; *id.*, Sez. I, n. 21924/2006).

Le ricadute di tale principio sul processo sono rilevanti: la distinzione tra contratto di patrocinio e procura alle liti, infatti, fa sì che l'invalidità del primo non si riverberi sulla seconda e, dunque, non privi il difensore dello *ius postulandi* per la parte difesa in giudizio.

La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è infatti insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo "*ius postulandi*" attribuito con la procura (cfr. Cass., Sez. II, n. 13774/2004; Cass., Sez. I, n. 8388/1997). Il postulato è corollario del più generale principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, ricavabile dalla disciplina delle nullità processuali di cui all. 156 c.p.c., e pertanto il vizio del negozio di patrocinio posto a fondamento dello *ius postulandi* non è anch'esso in grado di invalidare l'attività processuale svolta dall'avvocato a favore della parte processuale in forza di una procura alle liti non formalmente revocata, equiparabile in tal caso a una particolare ipotesi di *negotiorum gestio* (cfr. Cass., SS.UU., n. 15295/2014). Si vede bene, quindi, che l'eccezione di nullità formulata nell'odierno giudizio dal sig. Trovato, si risolve in un mero esercizio dialettico, privo di alcuna rilevanza sostanziale. Ad ogni buon fine, a prescindere dalla fondatezza nel merito della tesi propugnata *ex adverso* - (dato che l'atto contestato non è stato pubblicato immediatamente per problemi di malfunzionamento della rete e dato che, comunque, la norma presuppone che debba trattarsi necessariamente di giorni

lavorativi) - che qui è inutile confutare approfonditamente per la ridetta irrilevanza, si evidenzia che con deliberazione n. 127 del 05/12/2019, la G.M. di Aidone ha rinnovato il contestato incarico di resistenza in giudizio, “sanando” per mero tutorismo l'ipotetica nullità del proprio precedente atto di pari oggetto.

**2.** Nel merito, nulla di giuridicamente apprezzabile rileva ilricorrente per confutare le semplici argomentazioni contenute nella memoria di costituzione del Comune, basate, in buona sostanza, sull'interpretazione letterale delle leggi vigenti e, comunque, sull'assoluta inesistenza di una norma positiva che consenta la teorizzazione dell'efficacia nel tempo di una “graduatoria” aperta per la nomina a consigliere comunale (in caso di dimissioni del secondo e, astrattamente, del terzo classificato), del candidato sindaco che, pur avendo riportato più del 20% di voti, non sia stato eletto e sia giunto terzo e, astrattamente, quarto, nella competizione elettorale.

Il sig. Trovato, dopo aver effettuato una soggettiva e assai discutibile ricostruzione della *ratio* della normativa elettorale vigente in Sicilia per gli enti locali, scomodando persino la Corte Costituzionale, si avventura in una serie di cervellotici esempi che possono essere utili solo alla stregua di passatempo da rivista di enigmistica.

A fronte delle confusionarie e contraddittorie argomentazioni del ricorrente, seppur elegantemente illustrate dall'abile Difesa avversaria, non può che sinteticamente replicarsi:

- a) che “*il gregge*” di cui vorrebbe appropriarsi quale “*pastore*” il sig. Trovato non è il suo, ma quello del candidato sindaco Lacchiana;
- b) che il candidato sindaco “*miglior perdente*” nella competizione elettorale di Aidone non è stato il candidato Trovato, ma il sig. Lacchiana;
- c) che la “*rappresentanza essenziale*” è quindi assicurata, nel caso (verificatosi) di dimissioni del sig. Lacchiana da consigliere comunale, dal “*candidato consigliere che segue nella lista collegata allo stesso candidato sindaco arrivato secondo*”;

d) che, infine, se è assiomatico e frutto di “*un'operazione creativa e/o additiva*” il parere reso – certamente in maniera obiettiva ed imparziale - (non da un *quisque de populo* ma) dal Dirigente generale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, è certamente frutto di fervida ed interessata fantasia la tesi propugnata in ricorso dal sig. Trovato per ricoprire quel posto di consigliere comunale a cui i cittadini di Aidone non lo hanno eletto, nè direttamente, nè indirettamente.

**ANCHE PER LE SUPERIORI DEDUZIONI** si confida nel rigetto del ricorso, con ogni conseguenziale statuizione per la rifusione delle spese ed onorari di giudizio.

Si allega:

deliberazione G.M. di Aidone di autorizzazione a resistere n. 127 del 05/12/2019.

Catania, 13 dicembre 2019

Avv. Pietro De Luca